

che nega la possibilità di qualsiasi reclamo contro i decreti del governatore della colonia Eritrea, con cui si infligge a italiani o stranieri nati in colonia la pena della relegazione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le colonie ha facoltà di rispondere.

CANTALUPO, *sottosegretario di Stato per le colonie*. L'articolo 138 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica vigenti in Eritrea dà facoltà al governatore di decretare l'espulsione dalla colonia dei connazionali e stranieri, in alcuni casi, che sono i seguenti:

1º) che abbiano subito un condanna per delitti commessi sia in colonia sia fuori;

2º) che abbiano subito in colonia una condanna per violazione al disposto del decreto presente;

3º) che siano oziosi, vagabondi, o che dopo tre mesi di soggiorno in colonia, non vi abbiano trovato lavoro e non abbiano modo di sussistenza.

4º) che abbiano perturbato l'ordine, la tranquillità pubblica, e destino ragione di sospetti per la loro attività e condotta e non vogliano o non possano dare alcuna contezza di sé o con documenti o con testimonianze degne di fede;

5º) che pubblicamente vilipendano il Governo della colonia, che abbiano fuori dei confini relazioni di tale natura che tendano a diminuire l'autorità del Governo stesso, il prestigio del Governo italiano e la sicurezza della colonia e coloro che in qualunque modo pubblicamente eccitano all'avversione e al disprezzo delle autorità coloniali.

Contro i decreti del Governatore, come è noto, non esiste possibilità di ricorso. Essi devono perciò essere comunicati, nel più breve tempo possibile, direttamente al Governo centrale. L'articolo 138, or ora citato, non poteva, per ragioni ovvie, essere applicato ai nazionali e agli stranieri nativi della colonia, per cui la espulsione non era possibile, in considerazione del fatto che essi non hanno domicilio fuori della colonia.

Da ciò la necessità di un provvedimento che, senza allontanare dal territorio della colonia tali individui non desiderabili, li sottoponesse però e li tenesse in condizioni tali da non poter recare molestia.

Il provvedimento, che il Governatore ha ritenuto del caso, è il loro confino in uno dei centri abitati della colonia medesima. La proposta del Governatore ebbe parere favorevole al Consiglio superiore coloniale.

Da quanto precede risulta chiara la opportunità, e meglio ancora la necessità, della emanazione del Regio decreto 25 luglio 1924, giacchè il Governatore della colonia ha modo di provvedere in via amministrativa contro individui i quali, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 138, non potevano essere espulsi dalla colonia stessa.

Circa il rilievo poi fatto dall'onorevole interrogante delle disposizioni con cui si esclude ogni ricorso contro i provvedimenti del Governatore che stabiliscono la relegazione o il confino, si osserva che non poteva farsi diversamente giacchè, esclusa qualsiasi forma di ricorso contro i provvedimenti governatoriali, che infiggono la espulsione ai sensi dell'articolo 138, non si poteva ammetterla nel caso della relegazione, per il motivo che il Regio decreto 26 luglio 1924 non è considerato se non come un supplemento all'articolo 138 or ora citato.

PRESIDENTE. L'onorevole Boeri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOERI. Non sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario. Egli ha richiamato gli ordinamenti vigenti in colonia, che hanno avuto pacifica esecuzione per quindici anni e sono stati applicati a italiani e a stranieri residenti in colonia.

Per queste disposizioni gravi, datò il reato a cui una parte dell'articolo 138 si riferiva, il governatore dell'Eritrea aveva la possibilità, come l'onorevole sottosegretario ha ricordato, di emanare decreti di espulsione dalla colonia sia per un reato commesso nel Regno, sia anche per una semplice contravvenzione, per cui fosse stata pronunziata condanna entro i confini della colonia Eritrea.

Il provvedimento era sufficiente. Il nuovo decreto ha ritenuto necessario aggravare notevolmente le disposizioni precedenti, ed ha creduto di concedere al governatore della colonia Eritrea la facoltà, per tutti quei casi richiamati nell'articolo 138, di internare in una determinata località della colonia, per un periodo da uno a cinque anni, chi fosse caduto anche nella violazione, come ho detto, di una semplice norma contravvenzionale.

Ma ha fatto di più: ha stabilito che al termine dei cinque anni fosse possibile al governatore della colonia, qualora ritenesse che chi era stato punito non avesse dato segni di ravvedimento, di prorogare l'internamento senza limitazione di tempo. In questo modo per un semplice decreto, che può essere basato sopra un elemento anche limitatis-